



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letti gli atti;

rilevato che l'udienza del 14.2.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte;

che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile anche alla mobilità scolastica (v. Cass. n. 36356/2021) –, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

visto l'art. 102 c.p.c.;

tenuto conto della difficoltà di provvedere alla notifica con i mezzi ordinari, considerato l'elevato numero di destinatari;

p.q.m.

ordina a cura della ricorrente entro 30 gg. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti iscritti in I fascia delle GPS e in II fascia delle GI della provincia di Messina, per le classi di concorso indicate in ricorso, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni convenute;

sostituisce la prossima udienza, che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

asigna alle parti termine perentorio fino al 28/03/2023 per detto deposito.

Si comunichi.

Messina, 15.2.2023

Il giudice
Valeria Totaro

